

ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO

Premesso che con lista di trasferimento n° _____ in data _____

la Società _____ ha ceduto a titolo temporaneo alla Società _____

IL CALCIATORE _____ NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ VIA _____ MATRICOLA FIGC N° _____

I Sottoscritti

_____ Presidente della Società cedente _____

_____ Presidente della Società cessionaria _____

e il calciatore _____

CONVENGONO


Ex comma 2 dell'art. 103 bis delle NOIF, per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, richiamato

IN PREMESSA .


Con il presente atto, pertanto, viene ripristinato il rapporto con l'originaria SOCIETA' CEDENTE .

Letto, confermato e sottoscritto a _____ oggi _____

IL PRESIDENTE



IL CALCIATORE



IL PRESIDENTE

Firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore

(La firma è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 18° anno di età)

1. La facoltà della risoluzione consensuale del trasferimento a titolo di prestito può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (giovedì 17 dicembre 2011 – ore 19,00) gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall'art. 39/5 delle NOIF, che testualmente recita: "Nel trasferimento del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale.

2. In caso di ulteriore o successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, il presente accordo va depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato), presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali o Provinciali competenti, entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti (30 NOVEMBRE 2011).